



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale

N. 175 DEL 30/08/2013

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTA del mese di AGOSTO alle ore 11:15 il Commissario Straordinario ATTILIO SCHNECK, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA

nell'esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Provinciale adotta la deliberazione di seguito riportata:

OGGETTO: DITTA: E.G.A.P. S.R.L CON SEDE LEGALE IN VIA RONCALLI, 59 IN COMUNE DI ROSA'.

IMPIANTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI ROSA' VIA RONCALLI.

RICHIESTA DI MODIFICA DEL PERIODO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA E RICHIESTA DI STRALCIO DELL'AREA A DELLA DISCARICA.



OGGETTO: DITTA: E.G.A.P. S.R.L CON SEDE LEGALE IN VIA RONCALLI, 59 IN COMUNE DI ROSÀ.

IMPIANTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI ROSÀ - VIA RONCALLI.

RICHIESTA DI MODIFICA DEL PERIODO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA DISCARICA E RICHIESTA DI STRALCIO DELL'AREA A DELLA DISCARICA.

Premesso che la società E.G.A.P. S.r.l., con sede legale in Comune di Rosà - Via Roncalli, 59 è titolare di una discarica per rifiuti inerti sita in Via Roncalli in Comune di Rosà da ultimo autorizzata all'esercizio con provvedimento n. 218 del 18/11/2010 con scadenza al 15/5/2017;

Vista la nota del 5/2/2013 (agli atti nella medesima data al protocollo n. 9442), con cui la Società ha richiesto l'ammissibilità del codice CER 170107 "miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*", presso la discarica in oggetto, senza preventive analisi chimiche, nel caso in cui siano rispettate tutte le condizioni presenti nella DGRV 1773 del 28/8/2012 (pubblicata sul BUR del Veneto n. 75 del 11/9/2012) che permettono l'attribuzione del codice CER 170107 ad un rifiuto generato da attività di costruzione e demolizione senza la preventiva verifica di non pericolosità tramite analisi chimiche;

Vista la successiva nota del 12/4/2013 (agli atti in data 15/4/2013 al protocollo n. 27623) con cui la Società ha trasmesso il Piano finanziario relativo alla discarica per la determinazione delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi della D.G.R.V. n. 346 del 19/3/2013, e ha avanzato richiesta di stralcio dell'Area A della discarica ricompresa come da progetto approvato (definita come da allegato A al presente atto) e la definizione del periodo di gestione post-chiusura in 5 anni;

Rilevato che con provvedimento n. 160 del 5/10/2007 è stata autorizzata la prosecuzione dell'esercizio della discarica successivamente alla valutazione positiva da parte della CTPA, nella seduta del 22/2/2007, del piano di adeguamento presentato dalla Società per la discarica ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2003 definendo in 30 anni il periodo di gestione post-chiusura per la discarica in oggetto;

Rilevato altresì che con provvedimento n. 218 del 18/11/2010 è stato disposto lo stralcio dall'area di discarica delle sottoaree C1', C2', C3' e C4' su cui è stato realizzato un impianto di recupero rifiuti inerti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 184 del 5/5/2009 ed autorizzata la prosecuzione dell'esercizio della discarica limitatamente alla Area C, sostituendo il provvedimento n. 160 del 5/10/2007, lasciandone invariata la scadenza al 15/5/2017;

Rilevato inoltre che con provvedimento n. 21 del 8/2/2011, accogliendo la richiesta della Società e acquisito in merito il parere della CTPA, come espresso nella seduta del 16/12/2010, è stato disposto lo stralcio dell'Area F1 della discarica, ricompresa come da progetto approvato, e autorizzata la realizzazione della copertura superficiale definitiva equivalente proposta sull'Area F2 della discarica, in cui si sono conclusi i conferimenti, per la successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità delle aree stesse;

Rilevato infine che con provvedimento n. 144 del 11/10/2011, acquisito il "Certificato di regolare esecuzione della posa del pacchetto equivalente di copertura e relativo collaudo nell'area F2" (agli atti in data il 16.9.2011 al protocollo n. 63685), è stato disposto lo stralcio dell'Area F2 dall'area di discarica in quanto ricompresa come da progetto approvato;

Dato atto che le istanze dalla Società sono state sottoposte alla valutazione della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzione di Conferenza dei Servizi, nella seduta del 4/7/2013 e che la stessa ha espresso parere favorevole:



- alla richiesta avanzata dalla ditta in ordine alla riduzione a 5 anni del periodo di gestione post-chiusura, secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 14 del 14/1/2005, disponendo che, al termine di detto periodo, sia valutata, alla luce degli esiti dei monitoraggi condotti e di eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo, la necessità di proseguire ulteriormente il periodo di gestione post-chiusura;
- allo stralcio dell'ara A della discarica chiedendo al Comune di Rosà di evidenziare nel proprio strumento urbanistico, con l'individuazione catastale, l'area stralciata;

Ritenuto di far proprio il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzione di Conferenza dei Servizi di cui sopra, e :

- di definire con la presente un periodo di gestione post-chiusura pari a 5 anni, a modifica di quanto disposto con precedente provvedimento n. 160 del 5/10/2007,
- di demandare a successivo atto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio lo stralcio dell'area A di discarica,
- di demandare al dirigente del Settore Ambiente e Territorio l'eventuale revisione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti di cui al codice CER 170107 derivante da demolizione selettiva di cui alla D.G.R.V. 1773 del 28/8/2012 (pubblicata sul BUR del Veneto n. 75 del 11/9/2012).

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 12/02/2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 07/05/2013, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

Acquisito ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06/06/2012;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. del 31 maggio 2012;

Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 23 comma 20 convertito con L. n. 214 del 22/12/2011;

Visto l'art. 141 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Nell'esercizio delle competenze proprie della Giunta Provinciale di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 20 del 16/8/2007 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. n. 3 del 21/1/2000, e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 33 del 16/4/1985, e ss.mm.ii.";



Visto il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 13/1/2003;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. R. del Veneto n. 3 del 21/1/2000, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L. R. del Veneto n. 20 del 16/8/2007;

Visti l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 33 dello Statuto Provinciale, che disciplinano le competenze della Giunta;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 39644/396 del 20/7/2000, l'approvazione degli impianti di cui sopra rientra tra le competenze della Giunta;

DELIBERA

1. Di far proprio il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza dei Servizi, n. 01/0713, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e di approvare, a modifica di quanto disposto con provvedimento n. 160 del 5/10/2007, un periodo di gestione post chiusura per la discarica pari a 5 anni, disponendo che al termine di tale periodo sia valutata, alla luce degli esiti dei monitoraggi condotti e di eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo, la necessità di proseguire ulteriormente il periodo di gestione post-chiusura.
2. Di demandare al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio lo stralcio dell'area A di discarica;
3. Di demandare al dirigente del Settore Ambiente e Territorio, previa istruttoria condotta dagli uffici, l'eventuale revisione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti di cui al codice CER 170107 derivanti da demolizione selettiva di cui alla D.G.R.V. 1773 del 28/8/2012 (pubblicata sul BUR del Veneto n. 75 del 11/9/2012)
4. Di consegnare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Società EGAP S.r.l. con sede legale in via Roncalli, 59 in Comune di Rosà (VI);
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Rosà (VI), al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso (TV);
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.
8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

9. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).

Responsabile del Procedimento: ing Alberto Piccoli

Referente: dott.ssa Chiara Oliveri

Sottoscritto dal
COMMISSARIO STRAORDINARIO
ATTILIO SCHNECK
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale





PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
proposta n. 1019/2013

**OGGETTO: DITTA: E.G.A.P. S.R.L CON SEDE LEGALE IN VIA RONCALLI, 59 IN
COMUNE DI ROSÀ.
IMPIANTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI ROSÀ - VIA
RONCALLI.
RICHIESTA DI MODIFICA DEL PERIODO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA
DISCARICA E RICHIESTA DI STRALCIO DELL'AREA A DELLA DISCARICA.**

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 26/08/2013

Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
proposta n. 1019/2013

**OGGETTO: DITTA: E.G.A.P. S.R.L CON SEDE LEGALE IN VIA RONCALLI, 59 IN
COMUNE DI ROSÀ.
IMPIANTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI ROSÀ e VIA
RONCALLI.
RICHIESTA DI MODIFICA DEL PERIODO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA
DISCARICA E RICHIESTA DI STRALCIO DELL'AREA A DELLA DISCARICA.**



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)


(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 19/08/2013

Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale





PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievole, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
RIUNITASI CON FUNZIONI DI CONFERENZA DEI SERVIZI AI
SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 3/2000

E.G.A.P. S.R.L.

DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN VIA RONCALLI, 59 – COMUNE DI ROSÀ.

PARERE N. 01 /0713

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19/10/2000, a seguito di regolare convocazione il giorno 4 luglio 2013 alle ore 9.00, presso gli Uffici del Settore Ambiente e Territorio di Contrà San Marco esamina l'istanza presentata.

Premesso che la società E.G.A.P. S.r.l., con sede legale in Comune di Rosà – Via Roncalli, 59 è titolare di una discarica per rifiuti inerti sita in Via Roncalli in Comune di Rosà da ultimo autorizzata all'esercizio con provvedimento n. 218 del 18/11/2010 con scadenza al 15/5/2017;

Situazione amministrativa del sito:

Con provvedimento n.160 del 5/10/2007 è stata autorizzata la prosecuzione dell'esercizio della discarica successivamente alla valutazione positiva da parte della CTPA, nella seduta del 22/2/2007, del piano di adeguamento presentato dalla Società per la discarica in oggetto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2003;

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 184 del 5/5/2009 è stata approvata, su parte dell'area di discarica in cui i conferimenti sono terminati (sottoaree C1', C2', C3' e C4'), la realizzazione di una copertura funzionalmente equivalente alla copertura definitiva prevista ed approvata con il Piano di Adeguamento e, sulla medesima area, è stato approvato il progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti da costruzione e demolizione);

Con nota del 31/8/2010 (agli atti in data 14/9/2010 al protocollo n. 62780), inottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.P. n. 184 del 5.5.2009, la Società ha trasmesso il certificato di collaudo della copertura funzionalmente equivalente posta in opera sulle sottoaree di discarica oggetto dell'intervento di realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti;

Con provvedimento n. 218 del 18/11/2010 è stato disposto lo stralcio dall'area di discarica delle sottoaree C1', C2', C3' e C4' su cui è stato realizzato l'impianto di recupero rifiuti ed autorizzata la prosecuzione dell'esercizio della discarica limitatamente alla Area C, sostituendo il provvedimento n. 160 del 5/10/2007, lasciandone invariata la scadenza al 15/5/2017;

Con provvedimento n. 21 del 8/2/2011, accogliendo la richiesta della Società e acquisito in merito il parere della CTPA, come espresso nella seduta del 16/12/2010, è stato disposto lo stralcio dell'Area F1 (comprensiva di una parte di discarica coeva alla parte oggetto di stralcio in argomento) della discarica, ricomposta come da progetto approvato, e autorizzata la realizzazione della copertura superficiale definitiva equivalente proposta sull'Area F2 della discarica, in cui si sono conclusi i conferimenti, per la successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità delle aree stesse;

Con provvedimento n. 144 del 11/10/2011, acquisito il "Certificato di regolare esecuzione della posa del pacchetto equivalente di copertura e relativo collaudo nell'area F2" (agli atti in data il 16.9.2011 al



protocollo n. 63685), è stato disposto lo stralcio dell'Area F2 dall'area di discarica in quanto ricomposta come da progetto approvato;

Stato di fatto della discarica:

In conformità alle disposizioni normative e alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio n. 218 del 18/11/2010, successivamente integrato con provvedimento n. 40 del 13/3/2012, presso la discarica vengono smaltiti i seguenti rifiuti:

CER	Rifiuto	Operazione/note	Verifiche analitiche
170101	Cemento	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	Nessuna
170102	Mattoni	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	Nessuna
170103	Mattonelle e ceramiche	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	Nessuna
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	Verifica analitica per codice a specchio
170202	Vetro	D1 – escluso il polverino di vetro	Nessuna
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	D1 – esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati	Verifica analitica per codice a specchio
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		Verifica analitica per codice a specchio ed esecuzione del test – allegato 3 Decreto 3.8.2005
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	D1 – solamente rifiuti da costruzione e demolizione contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc...	Verifica analitica per codice a specchio Test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5/2/98
101206	Stampi di scarto	D1 – provenienti da attività di produzione ceramica della Provincia di Vicenza	Test di cessione – allegato 3 Decreto 3.8.2005
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		Test di cessione – allegato 3 Decreto 3.8.2005

La volumetria residua della discarica comunicata dalla società al 29/4/2013 è pari a 7213 mc.

Istanze avanzate dalla Società:

Con nota del 5/2/2013 (agli atti nella medesima data al protocollo n. 9442), la Società ha richiesto l'ammissibilità del codice CER 170107 "miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*", presso la discarica in oggetto, senza preventive analisi chimiche, nel caso in cui siano rispettate tutte le condizioni presenti nella DGRV 1773 del 28/8/2012 (pubblicata sul BUR del Veneto n. 75 del 11/9/2012) che permettono l'attribuzione del codice CER 170107 ad un rifiuto generato da attività di costruzione e demolizione senza la preventiva verifica di non pericolosità tramite analisi chimiche;

Con nota del 12/4/2013 (agli atti in data 15/4/2013 al protocollo n. 27623) la Società ha trasmesso il Piano finanziario relativo alla discarica per la determinazione delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi della DGRV 346 del 19/3/2013, ha avanzato richiesta di stralcio dell'Area A della discarica ricomposta come da progetto approvato e la ridefinizione del periodo di gestione post-chiusura in 5 anni;

L'esame istruttorio del Servizio Acqua Suolo Rifiuti ha evidenziato quanto segue:

In ordine all'ammissibilità del codice CER 170107 "miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*", presso la discarica in oggetto, senza preventive analisi chimiche, nel caso in cui siano rispettate tutte le condizioni presenti nella DGRV 1773 del 28/8/2012 (pubblicata sul BUR del Veneto n. 75 del 11/9/2012) che fornisce modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione al fine di incentivare la cosiddetta 'demolizione selettiva' per ridurre i quantitativi di rifiuti prodotti e favorire la separazione e l'avvio a recupero delle frazioni separate; non si ritiene che l'istanza richieda l'analisi in commissione in quanto la delibera regionale fornisce già tutte le indicazioni cui l'impianto dovrà attenersi per

sfruttare le semplificazioni, fermo restando che la mancata conformità alle stesse richiederà la verifica di non pericolosità prima dello smaltimento.

In ordine alla richiesta di stralcio dell'Area A della discarica ricomposta come da progetto approvato con l'apporto di terreno agrario dello spessore di 1 m si rileva che i conferimenti di rifiuti sono cessati d'oltre un ventennio e l'area è da tempo oggetto di coltivazione di piantagioni ad alto fusto, non si ravvisano pertanto elementi ostativi al suo stralcio dall'area di discarica.

Già all'atto della valutazione del Piano di Adeguamento la CTPA aveva preso atto della situazione dell'area A della discarica in cui sia il conferimento che la sistemazione ambientale si sono concluse, restituendo l'area ad un uso del tutto analogo a quello iniziale (agricoltura, piantagioni, etc.).

In ordine alla ridefinizione del periodo di gestione post-chiusura in 5 anni si richiama la DGRV n. 14 del 14/1/2005 che dispone che per le discariche per rifiuti inerti la durata della gestione post-chiusura sia determinata dall'Amministrazione competente in funzione di una serie di parametri quali criticità ambientali, inserimento territoriale e tipologia di rifiuti conferiti;

Si rileva che il Piano di Adeguamento presentato dalla Società per la discarica ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2003 riportava una durata del periodo di gestione post-chiusura di 30 anni.

La Commissione ritiene che:

- la durata della fase di gestione post-chiusura, vista la tipologia di rifiuti conferiti e la localizzazione del sito di discarica, possa essere pari a 5 anni come già concesso ad altre discariche per rifiuti inerti site nel territorio provinciale. Al termine di detto periodo sarà valutata, alla luce degli esiti dei monitoraggi e di eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo, la necessità di proseguire ulteriormente il periodo di gestione post-chiusura;
- si possa procedere allo stralcio dell'area A della discarica, chiedendo al Comune di Rosà di evidenziare nel proprio strumento urbanistico, con l'individuazione catastale, l'area stralciata.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente

rilevata la tipologia dei rifiuti conferiti e la localizzazione del sito,

esprime **PARERE FAVOREVOLE:**

1. alla durata della fase di gestione post-operativa, secondo quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 14 del 14/1/2005, pari al periodo di gestione post-chiusura di 5 anni come richiesto dalla ditta. Al termine di detto periodo sarà valutata, alla luce degli esiti dei monitoraggi condotti e di eventuali rilievi mossi dagli organi di controllo, la necessità di proseguire ulteriormente il periodo di gestione post-chiusura.
2. allo stralcio dell'area A della discarica chiedendo al Comune di Rosà di evidenziare nel proprio strumento urbanistico, con l'individuazione catastale, l'area stralciata.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
(Dott.ssa Cristina Del Sal)

Cristina Del Sal

IL SUB COMMISSARIO
(Dott.ssa Francesca Galla)

Francesca Galla



FACCIATA SENZA SCRITTURAZIONE





PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE N° 175 DEL 30/08/2013

**OGGETTO: DITTA: E.G.A.P. S.R.L CON SEDE LEGALE IN VIA RONCALLI, 59 IN
COMUNE DI ROSA'.**

**IMPIANTO: DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN COMUNE DI ROSA' VIA
RONCALLI.**

**RICHIESTA DI MODIFICA DEL PERIODO DI GESTIONE POST-CHIUSURA DELLA
DISCARICA E RICHIESTA DI STRALCIO DELL'AREA A DELLA DISCARICA.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 02/09/2013.

Vicenza, 02/09/2013

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale**

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art
23 del D. Lgs. 82/2005 si attesta che la presente
copia, che consta di 3 (tre) fogli,
è conforme all'originale.

Vicenza, 03/09/2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Paola Polo

